

Studio Marco D'Angelo
Consulenza Commerciale, Tributaria e Fiscale
Consulenza tecnica per il Tribunale di Bari
Consulenza in materia di diritto del Lavoro
Controllo di gestione
Consulenza in materia di agevolazioni
Revisione dei Conti



Tribunale di Bari Sezione IV Civile Volontaria giurisdizione

Composizione crisi da sovraindebitamento

R.G. 1227/2016

G.D. Nicola Magaletti



RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Professionista incaricato

art. 14-ter, comma 3, L.3/2012

Premessa

Il sottoscritto dott. Marco D'Angelo, iscritto all'ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Bari al n. 2671 sez. A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 138098, con studio in Bari alla via santi Cirillo e Metodio, n. 5 scala D, con provvedimento del Presidente della Sezione Fallimentare, dott. Nicola Magaletti, (**allegato 1**) depositato in cancelleria il 21.03.2016, è stato nominato quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai coniugi nato a (BA) il

codice fiscale , e , nata a

codice fiscale , entrambi residenti in

Locorotondo (BA) alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 15. Entrambi i coniugi sono stati assistiti nelle fasi del presente istituto dall'avv. Giovanni Nardelli, codice fiscale NRD GNN 68M12 E645K, e dall'avv. Sergio Manigrassi, codice fiscale MNG SRG 68C06 A149Q.

Requisiti professionali

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo del 1942 e di trovarsi nelle condizioni

soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta che:

- a) non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei due coniugi consumatori interessati al Piano.

VERIFICATO

Ricorrono i **presupposti oggettivi** di cui all'art. 7 della legge n. 3 del 2012 e successive modifiche, e cioè che i ricorrenti:

- a) risultino versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Infatti le obbligazioni assunte ammontano ad un totale di 400.479,72 € ovvero, nella ipotesi di soccombenza da parte dei coniugi del giudizio di accertamento R.G. 5472/2016 , di 662.414,19 € ;
- b) non siano soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge n. 3 del 2012;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3 del 2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- e) non aver fornito a documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale. La proposta di liquidazione, formulata dai coniugi, con l'assistenza dell'avvocato Nardelli, è corredata dai seguenti allegati alla proposta:

Studio Marco D'Angelo
Consulenza Commerciale, Tributaria e Fiscale
Consulenza tecnica per il Tribunale di Bari
Consulenza in materia di diritto del Lavoro
Controllo di gestione
Consulenza in materia di agevolazioni
Revisione dei Conti



- 1) elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (**allegato 2**);
- 2) elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti (**allegato 3**);
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli atti compiuti negli ultimi 5 anni o di assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (**allegato 4**);
- 4) dichiarazione dei redditi riferite agli ultimi 3 anni ed in particolare al 2014, 2015 e 2016 (**allegato 5**);
- 5) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti (**allegato 6**);
- 6) certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Locorotondo (BA) del 15.03.2017 (**allegato 7**);
- 7) elenco dei decreti ingiuntivi e delle procedure esecutive a carico dei debitori negli ultimi 5 anni (**allegato 8**);
- 8) ispezione ipotecarie e visure storiche per immobile di entrambi i ricorrenti del 05.12.2016 (**allegato 9**);
- 9) perizia estimativa del 23.11.2015 dell'arch. Rocco Guerra ex art. 568 c.p.c. resa in occasione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 944/2014 (**allegato 10**);
- 10) visure al P.R.A. del 24.11.2016 (**allegato 11**);
- 11) certificato anagrafico della CCIAA di Bari del 21.11.2016 (**allegato 12**);
- 12) lista dei documenti cartelle/avvisi di pagamento che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Sud S.p.A.) e relative dichiarazioni di credito del 01.08.2017 (**allegato 13**);
- 13) I perizia estimativa del geom. Angelo Piccoli del 07.06.2017 (**allegato 14**);
- 14) II perizia estimativa del geom. Angelo Piccoli del 04.12.2017 (**allegato 15**).

Non sussistono altresì i **requisiti soggettivi** per l'ammissione alla procedura ex art. 6 c. 2 lett b) L. 3/2012 ossia non si tratta di "consumatore" inteso come il "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta*", dal momento che i debiti

contratti dal Sig. e la Sig.ra derivano, per quanto

attiene al contratto di mutuo stipulato con la BCC di Locorotondo, dalla loro veste di fideiussori della società “ ” quale parte correntista.

Quanto premesso, si provvederà a presentare Domanda di Liquidazione del patrimonio ex. art. 14-ter L. 3/2012.

DEPOSITA

Relazione particolareggiata art. 14-ter L. 3/2012

In merito alla verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura in esame che fornisca informazioni in particolare riguardo:

1) **Indicazione delle cause di indebitamento e delle diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni**

Dalle informazioni acquisite in sede di prima audizione del sig. alla presenza dell'avv. Giovanni Nardelli, come da verbale del 26.09.2016 (**allegato 16**) e dalla documentazione depositata dagli stessi a corredo del piano di risanamento è possibile ascrivere le cause dell'indebitamento alla riduzione dei redditi dei coniugi conseguenti alla crisi di mercato e all'infortunio sul lavoro subito dal Sig. , che ha portato gli stessi a subire una procedura esecutiva promossa dal sig.

, il quale con atto del 17.07.2006 acquistava tutti i crediti vantati dalla BCC di Locorotondo, pari a complessivi € 257.895,05. La procedura esecutiva, di cui all'R.G.E. 944/2014, è pendente presso il Tribunale di Bari sui beni di proprietà dei coniugi gravati dall'ipoteca in suo favore. L'avv. Nardelli ha prodotto gli atti di causa relativi alla opposizione alla esecuzione (**allegato 17**) dai quali emerge che il ritiene che il proprio credito ammonti invece ad € **423.829,79** al 10/11/2017 in quanto applica sul credito originale gli interessi ultralegali che erano di competenza della banca, mentre i coniugi ritengono che si debbano applicare soltanto gli interessi legali. Il giudizio si trova nella fase di merito, infatti è stato nominato un CTU contabile, per questo

l'udienza è stato rinviata al 06.02.2018 Nelle more che il giudizio si concluda i coniugi hanno chiesto la conversione del pignoramento, versando la somma di € **59.361,97** (**allegato 18**). In merito alla diligenza impiegata dai coniugi nell'assumere le obbligazioni si osserva che in base al piano di ammortamento ed ai redditi conseguiti al momento della sottoscrizione del finanziamento, vi erano le dovute garanzie.

2) Esposizioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Secondo quanto riferito dai coniugi e dall'avv. Nardelli, a causa della contrazione del reddito dovuta alla crisi del mercato, il reddito si è ridotto notevolmente da € 2.709,00 del 2014 a € 2.253,00 del 2016 del sig. , non è stato più possibile onorare l'ammontare dei debiti contratti.

3) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni

Nel quinquennio che precede la presente relazione i coniugi hanno adempiuto correttamente alle spese necessarie al vivere quotidiano.

4) Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

L'unico atto di disposizione nel quinquennio precedente la domanda è stato compiuto da il quale in data 05.03.2012, con atto a rogito del notaio Armenio da Locorotondo (rep. 10.503, racc. 4.420 **allegato 20**) ha venduto l'abitazione in Locorotondo alla contrada Mavugliola n.c., distinta in Catasto Fabbricati al F.M.52, p.lla 1164, sub 2, piano T-S1, ctg. A/7, classe 2, vani 13 ed il terreno distinto in catasto al F.M. 52, p.lla 39, p.lla 1160, al complessivo importo di € 155.000,00. Tale atto di disposizione non risulta essere oggetto di impugnazione da parte di alcun creditore. L'unico atto in danno dei coniugi negli ultimi 5 anni è la procedura esecutiva immobiliare, pendente al R.G.E. n. 944/2014 del Tribunale di Bari, promossa dal creditore .

5) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta liquidatoria

La documentazione consegnata è completa e sufficiente per poter adempiere all'incarico. In merito all'attendibilità della stessa ho personalmente effettuato le seguenti verifiche:

- Banca d'Italia: ho richiesto la Centrale Rischi storica dal 1999 ad oggi (**allegato 21**);
- Agenzia delle Entrate Riscossione: ho richiesto l'estratto dei ruoli e delle cartelle e degli avvisi di pagamento oltre che l'attestazione di credito (**allegato 13**);

Unica integrazione ai dati forniti dai ricorrenti che si rende necessario fornire consiste nel compenso del legale difensore Avv. Giovanni Nardelli il quale ammonta ad € 1.500,00, come risultante da email del 26.09.2017.

Tali spese sono da ammettere in prededuzione, e dunque dovranno essere soddisfatte entro dodici mesi in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 c. 4 della legge 3/2012. Nello stesso grado andrà considerato il compenso dello scrivente, che, a norma dell'art. 15 c. 9 della legge 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i curatori nelle procedure fallimentari, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, e dunque compreso tra un minimo di € 22.300 e un massimo di € 22.568,90 compresi accessori (**allegato 23**), a seconda del passivo accertato e dell'attivo realizzato.

Inoltre ho verificato che i coniugi sono in regime di separazione dei beni (**allegato 7**).

CONCLUSIONE

I. Considerazioni in merito alla proposta formulata della Liquidazione

I ricorrenti intendono comporre la crisi da sovraindebitamento adottando lo strumento della liquidazione così come disciplinata dall'art. 14-ter della legge 3/2012. La proposta formulata dai ricorrenti descrive un debito complessivo tra € 396.362,62 e € 660.914,49 a seconda della diversa soluzione.

In ragione di quest'ultima circostanza, il compenso dello scrivente potrà oscillare, a parità di attivo realizzato, tra un minimo di € 22.300 e € 22.568,90 calcolato a norma di

quanto previsto dall'art. 15, n. 9 della L. n. 3/2012 e del Decreto Ministero della Giustizia n. 20/2012 ai medi.

Si propone sin da subito la possibilità di ricoprire il ruolo di liquidatore, in un'ottica di ottimizzazione dei costi della procedura, per la cui attività si richiederebbe l'ulteriore somma di € 9.500,00, calcolata applicando il 50% alla tariffa minima secondo quanto previsto dall'art. 15, n. 9 della L. n. 3/2012 e dal Decreto Ministero della Giustizia n. 20/2012. (Allegato 22)

**IMMOBILI di proprietà di (pari ad ½ dell'intero) e
(pari ad ½ dell'intero) sui quali insiste iscrizione ipotecaria in favore di
ed ipoteca legale in favore di Equitalia Etr. S.p.A.**

1. Appartamento sito al piano rialzato dello stabile in Locorotondo, alla via C.A. Dalla Chiesa n.15 (già Trav. Via Cisternino), avente accesso autonomo da scala esterna, composto di quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con via Cisternino e con proprietà, comprensivo di un locale-depositato con annessa intercapedine adiacente, al piano seminterrato, avente accesso autonomo da via Cisternino n.202, esteso circa metri quadrati quaranta, confinante con la detta Via Cisternino, con via C.A. Dalla Chiesa e con area scoperta. L'appartamento risulta in catasto al foglio 49, particella 429/18, piano T, cat. A/2, cl. 2, vani 6.5; il locale è stato denunciato all'U.T.E. di Bari con scheda registrata in data 17 giugno 1978 al n.171, valore di stima € 256.124,55, come risultante da perizia giurata redatta nel corso dell'esecuzione immobiliare Arc. Guerra Rocco;

**IMMOBILI di proprietà di (100 %) sui quali insiste iscrizione
ipotecaria in favore di**

2. Fondo rustico in Locorotondo, alla contrada Mavugliola, con entro stante fabbricato in corso di costruzione alla data dell'iscrizione ipotecaria, costituito da piano seminterrato e piano terra-rialzato, della complessiva estensione di are quarantatre e centiare cinquantuno. Il fondo è riportato nel N.C.T. al foglio 52, particelle: 42, di are 16,69; 150, di are 4,55; 636, di are 2,05; 482, di are 13,74; 493, di are 6,48. In particolare si precisa che le particelle 42, 150 e 636 del foglio 52 attualmente sono di proprietà piena di mentre le particelle 482 e 493 del foglio 52 sono di nuda proprietà del medesimo , con usufrutto in favore di , **valore di stima € 348.923,64, come risultante da perizia giurata redatta nel corso dell'esecuzione immobiliare Arc. Guerra Rocco;**
3. Fabbricato con copertura a trullo sito in agro a Locorotondo, alla contrada Mavugliola, adibito a locali deposito, con retrostante area pertinenziale della complessiva estensione di metri quadrati trecentoquaranta ivi compresa la superficie coperta. Risulta in catasto al foglio 52, particella 1163 sub. 1, contrava Mavugliola, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 35, **valore di stima € 76.231,50, come risultante da perizia giurata redatta nel corso dell'esecuzione immobiliare Arc. Guerra Rocco.**

IMMOBILI di proprietà di (100%) liberi da vincoli o da pregiudizievoli.

4. Unità immobiliare sita in Locorotondo alla Strada Comunale 42 contrada Mavugliola sn, piano Terra S-1, con annessi locali pertinenziali al piano S1-S2. L'unità in questione è censita presso l'Ufficio Provinciale di Bari- Territorio-Servizi Catastali al foglio di mappa 52, particella 1144, sub. 5, piano terra S-1, cat. A/2 di 2[^], vani 8,5 rendita € 790,18; foglio di mappa 52, particella 1144, sub. 6, piano S 2, e cat. C/6, rendita € 237,05; foglio di mappa 52, particella 1144, sub. 7, piano S1-S2, cat. C/2 di 2[^], rendita € 232,10, tutti in ditta . La porzione di abitazione in piano terra S-1 per un piccolo

triangolo della veranda a P.T. e del locale magazzino sconfinava all'interno del foglio di mappa 52, particella 1255, sub. 1, in ditta con sede in LOCOROTONDO, usufruttuario parziale, con sede in LOCOROTONDO, usufruttuario parziale, con sede in LOCOROTONDO, usufruttuario parziale e nato a LOCOROTONDO. Ai soli fini della valutazione riferita alla sola superficie lorda commerciale, il geom. Angelo Piccoli stimava **un importo pari ad € 222.600**; il locale garage in piano S-1 ha un valore di stima pari ad **€ 59.100**; il locale deposito in piano S-2 ha un valore di stima complessivo pari ad **€ 24.535,00**.

Tuttavia, come prontamente precisa il geom. Angelo Piccoli, all'interno della sua relazione di stima, *"l'immobile si presenta conforme dal punto di vista catastale ma difforme dal punto di vista urbanistico per diversità dal progetto presentato, per porzioni realizzate in assenza di un titolo edilizio."* Pertanto, i valori indicati si riferiscono esclusivamente al valore futuro dell'immobile nell'eventualità in cui vengano presentate le istanze di usucapione e di sanatoria.

**IMMOBILI di proprietà di (pari ad ½ dell'intero) e
(pari ad ½ dell'intero) liberi da vincoli o da pregiudizievoli.**

5. Locale commerciale in Locorotondo alla traversa via C.A. Dalla Chiesa n.c., in catasto fabbricato al foglio 49, particella 429/114, ctg. C/1, classe 2,72mq, **valore di stima € 115.500,00, come risultante da perizia giurata redatta dal geom. Angelo Piccoli;**
6. Locale artigianale in Locorotondo alla via Cisternino n.198 in catasto fabbricato al foglio 49, particella 429/115, ctg. C/3, classe 3,79 mq, **valore di stima €**

114.750,00, come risultante da perizia giurata redatta dal geom. Angelo Piccoli;

7. Locale artigianale sito in Locorotondo alla via Cisternino n.200 in catasto fabbricato al foglio 49, particella 429/116, ctg. C/3, classe 3,40 mq, **valore di stima € 67.500, come risultante da perizia giurata redatta dal geom. Angelo Piccoli.**

Si precisa, al riguardo, che siffatte vendite verrebbero effettuate sulla scorta dell'esito del giudizio di accertamento e di applicazione degli interessi legali ed ultralegali per i quali l'On. Tribunale di Bari ha nominato un CTU contabile, rinviando la causa al 03.07.2018.

Considerando che il Sig. e la Sig.ra abitano in uno degli immobili facenti parte del patrimonio da liquidare e non hanno altro abitazione in cui risiedere, richiedono che l'Ecc.mo tribunale adito autorizzi i coniugi a continuare ad abitare in esso sino a quando detto immobile non verrà venduto a terzi, qualora tale vendita fosse necessaria.

Inoltre, si rammenta che è stato venduto l'appartamento sito in località Torre Canne, Fasano (BR) con atto di compravendita redatto dinnanzi al Notaio Alessandro Armenio in data 20.07.2017 Repertorio n. 13.647 al di fuori della procedura in questione al Sig.

il quale ha versato la somma di euro 121.000,00 (centoventunomila/00 euro) contestualmente rimessa al creditore Sig. riducendo notevolmente il debito (**allegato 23**).

In maniera analoga a quanto sinora esposta, i coniugi vorrebbero avvalersi di trattative private, dando eventualmente mandato ad un'agenzia immobiliare, per la vendita degli immobili, in un'ottica di miglior realizzo dati i successi conseguiti in tempi recenti, frutto anche dell'esperienza maturata negli anni nel settore edile, sotto la supervisione del professionista e/o del futuro liquidatore.

II. Elenco dei crediti nell'ordine di privilegio

Tutto ciò premesso, lo scrivente ha verificato che i sovra indebitati coniugi -
hanno presentato domanda di liquidazione del patrimonio destinata al
soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- a) del 100% del compenso del professionista incaricato e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
- b) del 100% delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
- c) del 100% dei crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca e pegno su titoli), salvo eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e comunque nei limiti della capienza dei beni oggetto del privilegio (vedi art.7, comma 1, L. n.3/2012);
- d) dei creditori chirografari, in misura pari al 20%.

III. Giudizio di completezza deposito documenti

Ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione del patrimonio, lo scrivente professionista è tenuto a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dalla L. n.3/2012.

A conclusione della presente relazione ex art.14-ter, comma 3, L. n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto professionista

rilevato

- che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-ter e ss L.

n. 3/2012 che prevede – da parte del signor e la signora

- la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori;

- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.14-ter L. n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche -eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti- consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss L. n.3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art.9, comma 3, L. n.3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati e che vengono cedute ai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;
- che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra

alcuni valori preventivati nel piano proposto ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

lo scrivente professionista

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.14-ter, comma 3, lettera e) della L. n.3/2012.

IV. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L. n. 3/2012, lo scrivente professionista verifica:

- la completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento ex art.14-ter e ss L. n.3/2012;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dai sovra indebitati e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate dal professionista nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art.15 L. n.3/2012;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che il signor e la signora intendono sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Allegati:

- 1) Nomina Professionista Delegato;
- 2) Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- 3) Elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli atti compiuti negli ultimi 5 anni o di assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- 5) Dichiarazione dei redditi riferite agli ultimi 3 anni ed in particolare al 2014, 2015 e 2016;
- 6) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti;
- 7) Certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Locorotondo (BA) del 15.03.2017;
- 8) Elenco dei decreti ingiuntivi e delle procedure esecutive a carico dei debitori negli ultimi 5 anni;
- 9) Ispezione ipotecarie e visure storiche per immobile di entrambi i ricorrenti del 05.12.2016;
- 10) Perizia estimativa del 23.11.2015 dell'arch. Rocco Guerra ex art. 568 c.p.c. resa in occasione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 944/2014;
- 11) Visure al P.R.A. del 24.11.2016;
- 12) Certificato anagrafico della CCIAA di Bari del 21.11.2016;
- 13) Lista dei documenti cartelle/avvisi di pagamento che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Sud S.p.A.) e relative dichiarazioni di credito del 01.08.2017;
- 14) I perizia estimativa del geom. Angelo Piccoli del 07.06.2017;
- 15) II perizia estimativa del geom. Angelo Piccoli del 04.12.2017;
- 16) Verbale del 26.09.2016;
- 17) Giudizio di opposizione;
- 18) Giudizio del 10/11/2017;

Studio Marco D'Angelo
Consulenza Commerciale, Tributaria e Fiscale
Consulenza tecnica per il Tribunale di Bari
Consulenza in materia di diritto del Lavoro
Controllo di gestione
Consulenza in materia di agevolazioni
Revisione dei Conti

ASTE
GIUDIZIARIE.it

- 19) Estratto finanziamento del 31.05.2017;
- 20) Atto compravendita del 05.03.2012;
- 21) Estratto Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
- 22) Compenso professionista delegato;
- 23) Atto di compravendita del 20.07.2017.

Bari, 08 marzo 2018

Il Professionista Delegato
Dott. Marco D'Angelo

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it